



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 18/11/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
V.I.A. E V.A.S. 15 ottobre 2010, n. 462

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale -Coltivazione e recupero ambientale adeguato alle N.T.A. del PRAE per la cava di calcare ornamentale sita in loc. "Sant'Angelo", nel Comune di Trani (BAT) - Fl. di mappa n. 49, p.lle 1, 2 e 3 - Proponente: ALBAS di Astorelli Savino & C. S.n.c..

L'anno 2010 addì 15 del mese di Ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 24/09 art.1, art. 4 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8971 del 05.06.2010 il sig. Savino Storelli, in qualità di legale rappresentante della Albas Estrazione Marmi S.n.c., con sede legale in Trani, alla Via Avv. V. Malcangi, 115, presentava istanza di compatibilità ambientale al Servizio Ecologia, al Comune di Trani ed alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, per il progetto concernente la coltivazione ed il recupero ambientale adeguato alle N.T.A. del PRAE per la cava di calcare ornamentale sita in loc. "Sant'Angelo", nel Comune di Trani (BAT), Fl. di mappa n. 49, p.lle 1, 2 e 3.

A detta richiesta venivano allegati gli elaborati progettuali di cui all'art.10, della sopra citata L.R.;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 11035 dell'11.08.2010 il proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, L.R. n. 11/2001, effettuate sui quotidiani "Avvenire" (quotidiano a diffusione regionale) dell'08.06.2010, "Puglia" (quotidiano a diffusione locale) del 04.06.2010, sul BURP n. 102 del 10.06.2010;

- con nota prot. n. 11793 del 09.09.2010 il Servizio Ecologia sollecitava il parere di competenza agli enti territorialmente interessati dall'intervento in discussione.

Alla data del presente provvedimento detti pareri non risultano pervenuti;

„ Nella seduta del 28.09.2010 il Comitato Reg.le di V.I.A, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c.6 art.4 e del c.4 art.11 R.R. approvato con D.G.R. n.24/09, valutata la

documentazione progettuale depositata, preso atto che alla data del presente provvedimento non risultano pervenuti i pareri del Comune di Trani e della Provincia di Barletta - Andria - Trani e che non state trasmesse osservazioni in merito all'intervento proposto, così si esprimeva:

La Ditta ALBAS Estrazione Marmi S.n.c, con Determina del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 177/2001, ha ottenuto un parere di non assoggettabilità a VIA riferito all'intervento in oggetto.

Per decorrenza dei termini stabiliti dalla l.r. n. 11/2001, la suddetta determina risulta scaduta pertanto, con la presente proposta progettuale, la Ditta ha richiesto parere di VIA.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto riguarda l'apertura di una cava di calcare sita in Loc. "Sant'Angelo" nel Comune di Trani (BT) censita al catasto con il Foglio n. 49, p.lle n. 1-2-3 e di estensione pari a circa 36.000 mq. Attualmente l'area si presenta in parte ad incolto e in parte ad uliveto.

La superficie sfruttabile è pari, al netto delle fasce di rispetto, a 27.406 mq. L'accesso alla cava è previsto dalla strada vicinale S. Lucia al fine di non gravare sulla viabilità principale di Via Duchessa d'Andria dove, per altro, insistono dalla parte opposta rispetto al confine di cava, dei villini stagionali ad una distanza di 70 metri e un deposito agricolo a 39 metri a SW dalla cava.

La cava sarà coltivata "a fossa" con 3 gradoni discendenti di altezza pari a 5 m per i primi due e 10 m per l'ultimo mentre la pedata sarà pari a 3 metri.

La coltivazione procederà per lotti e non si utilizzeranno esplosivi ma esclusivamente mezzi meccanici.

Il recupero avverrà contestualmente alla coltivazione e sarà di tipo agricolo con impianto di essenze arboree, parziale colmata, spianamento e ricoprimento con terreno vegetale.

VINCOLISTICA

I terreni interessati dall'attività estrattiva ricadono all'interno del BPP (Bacino di Piano Particolareggiato) "Bacino marmifero di Trani" ai sensi del P.R.A.E. Piano Regionale delle Attività Estrattive.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "E"-valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico.

Tuttavia in sede di adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica comunale al PUTT/p, l'ATE di riferimento è stato ridefinito e tipizzato come Ambito Territoriale Esteso "C"-valore distinguibile; ne consegue che risulta necessaria l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di Trani.

Sulla p.lla n. 2, come si rileva anche dal report fotografico, insiste un immobile di superficie catastale non vincolato pari a 420 mq destinato alla demolizione.

L'area in esame non è classificata tra quelle a rischio idraulico, geomorfologico ed idrologico perimetrale dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

L'area è situata nelle vicinanze della "Lama Palumbariella" dalla quale dista 400m.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE) o Aree naturali protette.

Nello SIA si descrivono le misure di mitigazione che vengono adottate e che si riferiscono ai diversi comparti ambientali interessati dall'attività estrattiva.

Per tutto quanto sopra evidenziato, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene, per quanto di sua competenza, di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale all'intervento di che trattasi, fatta salva l'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica di competenza del Comune di Trani e l'autorizzazione all'espianto degli alberi di ulivo presenti sull'area di futura coltivazione dal parte del competente

Assessorato all'Agricoltura, con le seguenti prescrizioni:

- Piantumazione, lungo tutto il perimetro di cava e prima dell'entrata in esercizio dell'attività, di essenze autoctone in grado di contenere la dispersione delle polveri;
- Utilizzo di filtri di aspirazione delle polveri durante la perforazione e bagnatura dei piazzali e dei mezzi.;
- Utilizzo di ogni dispositivo atto a contenere l'emissione di rumori e vibrazioni.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2, art. 2 del predetto regolamento che testualmente recita:

le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come espressamente previsto dal richiamato art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la

V.I.A. nella seduta del 28.09.2010, parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente la coltivazione ed il recupero ambientale adeguato alle N.T.A. del PRAE per la cava di calcare ornamentale sita in loc. "Sant'Angelo", nel Comune di Trani (BAT), Fl. di mappa n. 49, p.lle 1, 2 e 3, proposto dal sig. Savino Storelli, in qualità di legale rappresentante della Albas Estrazione Marmi S.n.c., con sede legale in Trani, alla Via Avv. V. Malcangi, 115.

3 Di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
